

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione V 09/10/1996 n. 8824
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.3.2

In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare (o speciale), che attribuisca all'Amministrazione committente (nella specie, un Comune) la facoltà di ordinare « a seconda delle esigenze » la sospensione dei lavori senza che l'impresa appaltatrice possa formulare riserve, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto l'obbligo dell'indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni generali contemplate dall'art. 1341 c.c., risultando, invece, contenute nel predetto capitolato, integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo.